

## Il decreto-legge n. 26: disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

*Il decreto-legge in esame ha la finalità di **assicurare lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020**, derogando, attraverso alcune disposizioni, ai termini ordinari indicati dalla legislazione vigente.*

*Il provvedimento ha **i requisiti della necessità e dell'urgenza** richiesti dalla Costituzione, in considerazione della situazione in cui versa il paese per l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del **coronavirus** (COVID-19).*

*In sostanza il decreto-legge **posticipa**, in via eccezionale, **i termini ordinari** indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste quest'anno, come si legge nella relazione al disegno di legge del Governo, "al fine di **evitare**, nell'attuale situazione emergenziale, **l'occasione di assembramenti** di persone e **condizioni di contiguità**, incompatibili con le **misure precauzionali** adottate a fini di profilassi sanitaria, e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di **sicurezza per i cittadini**". Peraltro, l'intervento si pone in continuità con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito il termine entro il quale va indetto il **referendum confermativo** del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", stabilendolo in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha ammesso il referendum medesimo.*

*Le **consultazioni rinviate** dal provvedimento sono: le elezioni **suppletive per la Camera e il Senato**; le elezioni dei **Consigli comunali e circoscrizionali**; le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province; le elezioni per il rinnovo dei **Consigli regionali** e per l'elezione del **Presidente nelle Regioni a statuto ordinario**. Il decreto inoltre prevede l'applicazione del principio **dell'election day** anche ai fini dello svolgimento del referendum ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.*

*Dopo le modifiche approvate dall'Aula della Camera, con il consenso anche di una parte delle opposizioni, molto probabilmente **il 20 e 21 settembre** si voterà per il **primo turno** delle comunali e per le regionali, due settimane dopo per i ballottaggi.*

*Il 20 e 21 settembre è "**data baricentrica**" tra le opposte richieste del 13 settembre (da parte dei Presidenti delle Regioni) e del 27 (Gruppi parlamentari di opposizione). "Nessuna*

scelta era ed è priva di controindicazioni – ha osservato **Stefano Ceccanti**, capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali – ma era decisivo che su una scelta chiave i consensi potessero e dovessero andare **oltre la sola maggioranza parlamentare**”.

Un risultato importante perché in materia di regole è stato giusto cercare **il massimo consenso possibile**, sia rispetto ai Gruppi di opposizione sia alle autonomie territoriali.

Il Governo dovrà invece “**valutare la volontà del comitato promotore** sul tema della data della celebrazione del **referendum costituzionale**”, come previsto da un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati.

Le ultime riserve delle opposizioni sono state superate, in modo ragionevole, grazie al consenso raggiunto su due punti qualificanti.

Il primo è un emendamento che interviene sulla **legge della par condicio**, prevedendo che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisive e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni operino in modo tale da **evitare posizioni di svantaggio** rispetto all’accesso ai mezzi informazione e per la comunicazione politica, possibili in relazione alla pandemia.

Il secondo è la condivisione degli ordini del giorno con cui il Governo è chiamato ad esercitare una **moral suasion** nei confronti delle Regioni, onde evitare che vengano modificate a fini di parte le leggi elettorali, con l’importante eccezione della **preferenza di genere** che da alcuni anni è principio vincolante stabilito dal Parlamento per i Consigli regionali, ma che in qualche caso non è ancora stato recepito.

Questo decreto-legge, dopo le modifiche approvate dal Parlamento, rappresenta il miglior **punto di sintesi** per contemperare l’esigenza di **tutela della salute** con quella della **rappresentanza popolare**, considerato il rischio epidemiologico ancora presente in tutto il territorio nazionale.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” ([AC 2471](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

## **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO**

Il disegno di legge, dopo le modifiche approvate prima dalla Commissione Affari costituzionali e poi dall’Aula, si compone ora di 5 articoli. L’articolo 1 reca le disposizioni di **rinvio delle procedure elettorali** differenziato per tipo di elezione e norme sulla *par condicio*. Nel corso dell’esame in sede referente è stato abrogato il comma 2 che prevedeva un ulteriore rinvio, al massimo di tre mesi, “in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19”, delle consultazioni elettorali,

interessate dal provvedimento, anche se già indette. L'articolo 1-*bis* reca disposizioni per consentire lo svolgimento contestuale delle elezioni e del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (**election day**). Prevede inoltre ulteriori disposizioni in materia di sottoscrizioni delle candidature e delle liste. L'articolo 1-*ter* dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle **modalità operative e precauzionali** previste dai **protocolli sanitari** di sicurezza adottati dal Governo. L'articolo 2 reca la **clausola di neutralità finanziaria** secondo la quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 3 dispone in ordine alla **entrata in vigore**, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia al **21 aprile 2020**.

## ELEZIONE SUPPLETIVE

L'articolo 1, comma 1, lettera a), amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle **elezioni suppletive di Camera e Senato**. Per i seggi che siano dichiarati **vacanti entro il 31 luglio 2020**, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in **240 giorni dalla data della vacanza** dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni come previsto dalla legge elettorale.

Al momento risulta vacante il seggio del **collegio uninominale n. 03 della Regione Sardegna** per il **Senato**. Il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ha dichiarato la vacanza il 18 marzo. Pertanto, secondo la disposizione in esame, che amplia il termine per lo svolgimento le elezioni a 240 giorni, il termine ultimo è il 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre 2020.

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE

L'articolo 1, comma 1, lettera b), dispone, che, in deroga a quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182, e limitatamente all'anno 2020, le **elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali** previste per il turno annuale ordinario si tengono **in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020**.

Per i casi in questione, la **disciplina ordinaria** è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei Consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno) del turno annuale ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data. Il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni (legge n. 182 del 1991, art. 2)

L'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede, infine, che anche le elezioni nei Comuni i cui organi devono essere **rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato**, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano **entro il 27 luglio 2020**

(cinquantesimo giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale di autunno), siano inserite nel turno elettorale previsto dalla lettera b) ovvero **tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020**; la disposizione si estende anche all'eventuale rinnovo degli **organi circoscrizionali** per i quali maturino le prescritte condizioni.

Con una modifica, introdotta in sede referente, sono state **escluse** dall'applicazione della disposizione le **elezioni degli organi circoscrizionali nei Comuni** il cui Consiglio rimane **in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021**.

Si è così evitato di eleggere per soli 9 mesi o poco meno i consigli circoscrizionali decaduti nei Comuni dove le elezioni per il Consiglio comunale sono già previste per il 2021, come due consigli municipali di Roma che quindi saranno rieletti nella primavera 2021.

In considerazione dello spostamento temporale del turno ordinario di cui alla lettera c), vengono **compresi in questo turno** anche gli **enti in cui le condizioni** per il loro **scioglimento** siano **maturate in epoca successiva a quella ordinariamente prevista** (24 febbraio).

Secondo l'**elenco provvisorio** compilato dal Ministero dell'interno i **Comuni interessati** al prossimo turno annuale ordinario sono **1.133**, di cui **146** Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti** (di questi **18 sono Comuni capoluogo**) e **987 con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**. Complessivamente, le elezioni interessano oltre **6,5 milioni di elettori**.

Questo elenco comprende sia i Comuni situati nelle **Regioni a statuto ordinario**, sia in quelle nelle **regioni a statuto speciale**. Tuttavia, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano solamente ai primi, in quanto **le Regioni a statuto speciale** disciplinano ciascuna con **proprie leggi** le modalità di svolgimento e il sistema elettorale delle elezioni amministrative degli enti locali del proprio territorio regionale. Tra l'altro, alcune Regioni a statuto speciale hanno già adottato misure analoghe a quelle introdotte dal questo decreto-legge (per queste Regioni si rinvia al [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#)).

## **ELEZIONI PROVINCIALI**

Sempre nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta la lettera c-bis, del comma 1, che dispone il **rinvio delle elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali** in scadenza nel 2020, in deroga a quanto, espressamente previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b) della legge n. 56 del 2014. Queste si svolgeranno **entro 90 giorni dalle elezioni dei Consigli comunali** (di cui alla lettera b) e, di conseguenza, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

La disciplina dell'assetto ordinamentale e del sistema elettorale delle **Province** è stata introdotta dalla **legge n. 56 del 2014** (cosiddetta **Riforma “Delrio”**), che è intervenuta in materia di riordino delle **Province** e istituito le **Città metropolitane**. In base al riordino dell'assetto ordinamentale previsto, gli organi della Provincia sono: il Presidente della Provincia; il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale sono due organi elettivi di secondo grado e decadono dalla carica in caso di cessazione concomitante della carica elettiva locale. Il **Presidente della Provincia** è eletto tramite un'elezione di secondo grado, ovvero viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e dura in carica quattro anni. Il **Consiglio provinciale** è composto dal Presidente della Provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Esso dura in carica due anni.

[dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#)

## ELEZIONI REGIONALI

L'articolo 1, comma 1, lett. d) dispone che gli organi elettivi delle **Regioni a statuto ordinario**, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, **durano in carica 5 anni e 3 mesi**, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (art. 5, co. 1, legge n. 165 del 2004). Con un emendamento di Forza Italia, approvato con il solo voto contrario di Fratelli d'Italia, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente **tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo** al termine della nuova scadenza del mandato **o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei 6 giorni ulteriori**.

La prima data utile per il voto è quindi quella di **domenica 20 e lunedì 21 settembre**, gli eventuali ballottaggi si terranno due settimane dopo.

L'intervento **deroga**, per l'anno 2020, alle norme della **legge 2 luglio 2004, n. 165**, che reca disposizioni in materia di elezioni regionali, **in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione**. La norma costituzionale, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede che questa debba essere adottata “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti **con legge della Repubblica**, che stabilisce anche la **durata degli organi elettivi**”.

Nel 2020 sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 Regioni a statuto ordinario: **Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia**. La durata del quinquennio scade per queste regioni il 31 maggio. Per effetto dello slittamento disposto dal provvedimento in esame, la legislatura è prolungata al 31 agosto. Le elezioni potranno svolgersi pertanto “tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della

nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei 6 giorni ulteriori”.

## PAR CONDICIO

Con l’approvazione dell’Aula di un emendamento della Commissione, art.1, comma 1 *bis*, si è stabilito che per le **consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020**, le disposizioni della legge sulla **par condicio** (articolo 4 della [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#)), si applicano in modo da **evitare posizioni di svantaggio** rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

## ELECTION DAY

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune novità ulteriori per le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020.

In particolare, il comma 1, al fine di **assicurare il necessario distanziamento sociale**, dispone che **le operazioni di votazione** per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di **domenica, dalle ore 7 alle ore 23**, anche nella giornata di **lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**.

Il comma 2 estende l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali, previsto dalla normativa sull'**election day, al referendum confermativo** sulla riduzione del numero dei parlamentari, che potrà così tenersi insieme alle elezioni suppletive, amministrative e regionali di cui all'articolo 1, a tal fine interviene sulle modalità di svolgimento delle votazioni per **consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali**.

## RIDUZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE PER LE ELEZIONI 2020

Infine i commi 3 e 4 **riducono ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni** richieste per la presentazione delle liste e candidature per le **elezioni comunali e circoscrizionali** dell'anno 2020 e per le **elezioni delle Regioni a statuto ordinario**, sempre per l’anno 2020.



## PROTOCOLLI SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le **consultazioni elettorali e referendarie** dell'anno 2020, secondo quanto dispone l'articolo 1-ter, aggiunto dalla Commissione, dovranno svolgersi nel rispetto delle **modalità operative e precauzionali**, secondo **protocolli sanitari e di sicurezza** adottati dal Governo.

*Iter*

Prima lettura Camera [AC 2471](#)

Prima lettura Senato [AS 1845](#)

[Legge n. 59 del 19 giugno 2020](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

[Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59](#) recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.».

### Riepilogo percentuale della partecipazione al voto finale ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare	Presenti	In Missione	Non hanno partecipato
FDI	29 (82,9%)	2 (5,7%)	4 (11,4%)
FI	49 (51,6%)	3 (3,2%)	43 (45,3%)
IV	23 (76,7%)	2 (6,7%)	5 (16,7%)
LEGA	65 (52,0%)	8 (6,4%)	52 (41,6%)
LEU	6 (54,5%)	1 (9,1%)	4 (36,4%)
M5S	153 (76,1%)	27 (13,4%)	21 (10,4%)
MISTO	18 (43,9%)	3 (7,3%)	20 (48,8%)
PD	65 (72,2%)	12 (13,3%)	13 (14,4%)